

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19,10, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Via Garcia Lorca si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sottosegnati assessori

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO		A
3	SERRA GENNARO	P	
4	AVERSANO GIOVANNI		A
5	PASCALE FRANCESCO	P	

Presiede : Avv. Antonio Tinto

Redige il verbale : dott.Marco Verdicchio - SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - invita i presenti a deliberare sul seguente argomento

n. 13 del 29.1.2016

Oggetto

APPROVAZIONE ACCORDO CONSORTILE ai sensi e per gli effetti degli artt. art.3 e 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

la GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la allegata proposta di deliberazione ed i relativi allegati;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO il Segretario Comunale fare presente che, con delibera dell'Anac n. 32/2015, la ASMEL è stata ritenuta non avere i requisiti per essere utilizzata ai fini di assolvere alle prescrizioni di cui all'art.33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006;

RITENUTO, comunque, di approvare la proposta in considerazione del fatto che:

- contro tale delibera ANAC pende ricorso davanti al TAR del Lazio la cui decisione nel merito è imminente;
- la convenzione per la Centrale Unica di Committenza con altri Enti non è ancora formalizzata;
- La Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato alle OO.PP. ha già dichiarato, con nota prot. 2834 – 26/01/2016, di non poter rispettare i tempi del finanziamento;
- Il soggetto aggregatore regionale, in concreto, non opera;
- L'approvazione dell'accordo consortile, unitamente all'eventuale accoglimento da parte del TAR della tesi dell'Asmel in opposizione al provvedimento ANAC, rappresenta l'unica scelta per assicurare un finanziamento utile ad adeguare e mettere in sicurezza l'unico Istituto Scolastico presente sul territorio comunale frequentato da oltre 1300 discenti;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta deliberativa in oggetto ed i relativi allegati.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

la GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONSORTILE ai sensi e per gli effetti degli artt. art.3 e 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0084 del 07/01/2016 La Regione Campania ha comunicato di aver sottoscritto in data 29/12/2015 con la Cassa DDPP il contratto di mutuo per contributi pluriennali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2014;
- con la citata missiva, la Regione Campania ha altresì reso noto che il termine ultimo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori per interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano Annuale Regionale, tra i quali è risultato ammesso a finanziamento il progetto approvato dal Comune di Succivo con deliberazione di G. C. n. 52 del 29/04/2015 per l'adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Statale E. De Amicis, è fissato al 29 febbraio p.v.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, comma 3-bis dell'art. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- La Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto "Irpef-Spending review", recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
- La Legge 27/2/2015 n. 11 (G.U. 28/2/2015 n. 49) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

EVIDENZIATO che:

- la disposizione dell'art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria salve le eccezioni consentite dalla legge e quelle riprese dall'Anac con determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 ;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle "attività di centralizzazione delle committenze", le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; mentre costituiscono "attività di committenza ausiliarie" le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è "centrale di committenza" un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

PRESO ATTO che:

- questa Amministrazione comunale con delibera di GC n.12 del 29/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha istituito la Centrale di Committenza Asmel Consortile snc, società consortile a capitale interamente pubblico, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:

- il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;
- al momento il Comune ha come unica possibilità per affidare lavori pubblici di importo superiore ai 40.000 euro quella di approvare l'accordo consortile in oggetto non avendo ancora concluso accordi istitutivi di una centrale Uniche di committenza associate;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all'approvazione del citato accordo consortile anche al fine di addivenire per tempo all'aggiudicazione, almeno provvisoria, della procedura di gara citata in premessa e non dover rinunciare al finanziamento;

VISTI il vigente Statuto comunale e il D.Lgs. 267/2000.

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE

di **APPROVARE**, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

di **IMPEGNARSI** a promuovere la conoscenza di tale adesione agli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e libertà di concorrenza;

di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Avv. Antonio Tinto

aw. [firma]

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, esprime parere favorevole

dott. Salvatore D'Angelo

[firma]

ACCORDO CONSORTILE

MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.
2. La Centrale di Committenza ha sede presso ASMEL Consortile e opera con sedi regionali, con Presidi territoriali e presso ciascuno degli enti aderenti.
3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate.
4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
 - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi in posti essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art.328 del DPR n. 207/2010.
5. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;

3. La Centrale di committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Art. 3 - Attività e servizi aggiuntivi

1. La Centrale di committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
 - a) Portale dei servizi di e-procurement ASMECOMM;
 - b) supporto tecnico-legale in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
 - c) archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
 - d) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e allo sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza:
 - a) a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici (secondo i parametri definiti dal D.M.E.F. 23 novembre 2012);
 - b) a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso;
 - c) sul Quadro Economico di Progetto.
3. Nei casi di mandato alla Centrale per la gestione dei sub-procedimenti di gara, i costi dell'Autorità di Gara sono imputati secondo gli scaglioni tariffari approvati dall'organo amministrativo della Centrale di Committenza.

Art. 5 - Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, la programmazione annuale delle attività di committenza a favore degli enti soci, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

Art. 6 - Entrata in vigore e durata

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell'ASMEL Consortile.

Art. 7 - Controversie e recesso

1. Ogni controversia eventualmente insorgente ASMEL Consortile e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
3. Il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

Art. 9 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Avv. Antonio Tinto



Il Segretario Comunale

dott. Marco Verdicchio

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data, al n. dell'elenco delle pubblicazioni relativo alle deliberazioni della Giunta Comunale, per restarvi 15 giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

(☒) dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

(☐) Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Succivo, li 29.1.16



Il Segretario Comunale

Dott. Marco Verdicchio